

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile – Servizio enti locali, Miacel 4 febbraio 1991, n. 5, protocollo n. 09100748/366

Legge 27 ottobre 1988, n. 470. Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero.

In merito alle operazioni per la prima formazione della parte principale dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero presso questo Ministero e di seguito alle precedenti circolari, si trasmettono le seguenti istruzioni: Il Servizio Informatica della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali ha iniziato la registrazione dei dati rilevabili dai modelli AIRE/01 trasmessi dai Comuni.

Durante tale fase, che si prevede durerà fino alla prossima estate, non potranno essere gestiti contemporaneamente gli aggiornamenti (cancellazioni e variazioni) della anagrafe stessa.

Pertanto i modelli AIRE/01 contenenti i predetti aggiornamenti dovranno essere trattenuti presso gli uffici delle Prefetture fino a nuove istruzioni.

Per contro i modelli per la formazione dell'anagrafe centrale dovranno essere qui trasmessi sollecitamente entro e non oltre il 28 febbraio prossimo, tramite le Prefetture.

Gli uffici delle Prefetture, come già avvertito con la circolare n. 12 in data 26/6/1990, devono verificare la correttezza formale della compilazione. In particolare deve essere accertato che i modelli rechino il numero di foglio di famiglia A.I.R.E. e il numero distintivo di iscrizione anagrafica A.I.R.E.; in caso contrario i modelli devono essere restituiti al Comune mittente.

Tali controlli devono essere effettuati anche nel caso in cui i Comuni trasmettano i dati mediante supporti magnetici; a tal fine i supporti devono essere accompagnati dai relativi tabulati.

Da più parti è stato chiesto se i Comuni devono compilare i modelli A.I.R.E. con nominativi di cittadini dei quali non si conosce lo stato estero di residenza.

Al riguardo è da ritenere che i modelli di cui trattasi debbano essere compilati e trasmessi ai fini della prima formazione dell'anagrafe; ciò anche in relazione al tenore dell'art. 4 del Regolamento 6 settembre 1989, n. 323.

Come già annunziato alla pag. 26 della richiamata circolare n. 12, i Comuni, esaurita la scorta dei modelli A.I.R.E. fornita dal Ministero, dovranno provvedersi dei modelli stessi per proprio conto.

A tal fine potranno rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato secondo le modalità rese note da quella amministrazione.

I modelli che saranno forniti dal predetto Istituto riceveranno una numerazione progressiva unica nazionale a partire dal numero 5.540.051 in poi.

Nel caso in cui i Comuni stessi, per detta fornitura, si avvalgano di altri fornitori, i modelli, dovranno riportare sia a destra che a sinistra la numerazione di raccordo formata dalla sigla della provincia di appartenenza seguita da sei cifre.

Quindi per poterli stampare i Comuni dovranno richiedere alla competente Prefettura gli estremi della numerazione.

Pertanto sarà cura di ogni Prefettura disporre la numerazione progressiva da assegnare ad ogni singolo Comune richiedente (da 000001 a n.) a seconda dei moduli ritenuti necessari, annotando sempre l'ultimo numero utilizzato, onde poterne assegnare uno successivo ad altro Comune che ne facesse richiesta e così via.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza degli uffici interessati al lavoro di cui trattasi ed alla attenzione dei Sindaci della provincia al fine di un puntuale adempimento.